



LICEO DELLE SCIENZE UMANE "Fabrizio De André"

Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane Economico-Sociale Nuovo Ordinamento
Liceo Socio-Psico-Pedagogico e Liceo delle Scienze Sociali: Vecchio Ordinamento
email: bspm04000a@istruzione.it - C.F.: 98157010178 - Posta Pec: bspm04000a@pec.istruzione.it
Via Bonino Bonini, 58 - 25127 BRESCIA sito web: www.liceogambarabonini.it Tel: 030311044 - Fax 0303731579
Codice meccanografico: bspm04000a



Circ. n. 98 – 2017/18

Brescia, 13 novembre 2017

Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Studenti
Al Personale ATA
Atti

Oggetto: estensione del divieto di fumo nella scuola

Con la presente Circolare, considerata l'estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute, si ribadiscono le disposizioni interne adottate con precedenti provvedimenti al fine di disciplinare il divieto di fumo in tutti gli ambienti del luogo di lavoro, ai sensi delle seguenti normative:

- Legge n. 584 dell' 11 novembre 1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).
- Art. 4, commi 1 e 2 del D.L. 104/2013

La disposizione in cui vige il divieto di fumo è estesa alle aree di pertinenza dell'edificio scolastico, comprese le zone esterne, ed a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nella struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici e scale antincendio.

Il divieto si applica: ai docenti, al personale A.T.A., agli assistenti per l'autonomia, agli studenti, ai genitori e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali della scuola.

Si informa che tale divieto è esteso anche all'utilizzo delle c.d. "sigarette elettroniche"

L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005).

La misura della sanzione attualmente va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo è affidata, oltre alla presente circolare, all'affissione di idonea cartellonistica

Incaricati dell'applicazione alla legge, con il compito di vigilare e procedere alla contestazione di eventuali infrazioni e di verbalizzarle, sono nominati i seguenti dipendenti:

Prof.ssa Luisa Castellazzo Docente

Prof. Fortunato Tummolo Docente

Sig. Lucia Salvini Collaboratrice scol.ca

Sig.ra Giuseppina Maccioni Collaboratrice scol.ca

Tutti i docenti ed il personale Ata sono comunque tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando al Dirigente eventuali episodi di violazione.

Si fa presente che a tutti gli studenti è fatto divieto di uscire dall'istituto durante tutta la durata del tempo scuola, compreso l'intervallo o le ore in vigilanza.

I docenti ed il personale Ata non potranno allontanarsi dall'istituto durante le ore di servizio.

Le trasgressioni potranno essere sanzionate anche disciplinarmente

Certa della collaborazione di tutti voi, consapevole di richiedere a tutti un impegno personale spesso non facile, porgo cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(dott.ssa Rita Venuti)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993